



Simone Giusti
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS LIBURNENSIS

Prot. n° 5125/19/VD

DECRETO VESCOVILE CIRCA LA SACRA LITURGIA

Facendo seguito alla Nostra Lettera Pastorale sulla Vita Liturgica, *Fate questo in memoria di me* (Anno pastorale 2019-2020), riteniamo sia opportuno riunire in un Decreto alcune norme liturgiche già vigenti nella Chiesa Universale, in quanto promulgate dai Romani Pontefici o dalle Congregazioni competenti, e dare alcune disposizioni per la Nostra Chiesa di Livorno.

La Chiesa ha ricevuto in dono, dal Signore Gesù Cristo, i beni spirituali necessari per l'edificazione del Popolo di Dio e la salvezza delle anime. I ministri sacri hanno il dovere di custodire i doni del Signore, e, in particolare, i sacramenti.

Il Nostro principale compito, in qualità di Pastore di questa Chiesa, è quello di promuovere la comunione e favorire l'unità della prassi liturgica. Non sono, infatti, ammissibili, da una parte gli abusi liturgici e dall'altra eccessivi personalismi dei presbiteri, che rischiano di offuscare il senso del mistero nelle celebrazioni liturgiche e non fanno emergere, inoltre, la stessa persona di Cristo. Il *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* ricorda che «la liturgia è l'esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo, il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù. Essa costituisce un ambito in cui il sacerdote deve avere particolare consapevolezza di essere ministro, cioè servo, e di dover ubbidire fedelmente alla Chiesa. Regolare la sacra liturgia compete unicamente all'autorità della Chiesa, che risiede nella Sede Apostolica e, a norma del diritto, nel Vescovo. Egli, pertanto, in tale materia, non aggiungerà, toglierà o muterà alcunché di sua iniziativa. Questo vale in particolar modo per la celebrazione dei sacramenti, che sono per eccellenza atti di Cristo e della Chiesa e che il sacerdote amministra in persona di Cristo Capo e a nome della Chiesa per il bene dei fedeli»¹.

Pertanto, con il presente Decreto,

STABILIAMO

quanto segue

1. La creatività di colui che presiede la celebrazione eucaristica e le altre celebrazioni liturgiche non consiste affatto nell'inventare riti, gesti o parole, bensì nel saper far uso dei vari formulari proposti nei Messali o negli altri libri liturgici. Il Concilio Vaticano II insegna, infatti, che

¹ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, n. 59.

IL CANCELLIERE DELLA CURIA
DIOCESANA DI LIVORNO

DECRETO VESCOVILE CIRCA LA SACRA LITURGIA

- nessuno, «anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica»². Ciò vale, a maggior ragione, per le Preghiere eucaristiche. San Giovanni Paolo II, a tal proposito, stabilisce che si usino soltanto le Preghiere eucaristiche che si trovano nel Messale Romano o che sono state legittimamente approvate dalla Sede Apostolica, secondo i modi e i termini da essa definiti. Non si può tollerare che alcuni Sacerdoti si arroghino il diritto di comporre Preghiere eucaristiche³ o di modificare il testo di quelle approvate dalla Chiesa, né adottarne altre composte da privati⁴. Non è opportuno, inoltre, nelle liturgie celebrate col Messale Romano promulgato da Paolo VI, introdurre riti e gesti tipici del Messale Romano promulgato da San Pio V e nuovamente edito da San Giovanni XXIII.
2. Circa l'uso del Messale Romano promulgato da San Pio V, e nuovamente edito da San Giovanni XXIII, ci si attenga alle disposizioni fornite da Papa Benedetto XVI nel Motu Proprio *Summorum Pontificum* (7 luglio 2007) e all'Istruzione applicativa *Universae Ecclesiae* (30 aprile 2011).
 3. Il Messale Romano dispone che «vi sia sopra l'altare, o accanto ad esso, una croce, con l'immagine di Cristo crocifisso, ben visibile allo sguardo del popolo radunato. Conviene che questa croce rimanga vicino all'altare anche al di fuori delle celebrazioni liturgiche, per ricordare alla mente dei fedeli la salvifica Passione del Signore»⁵.
 4. Circa l'utilizzo dei vasi sacri, ci si attenga alle disposizioni universali. Si ricorda che «è riprovevole l'uso di vasi comuni o piuttosto scadenti quanto alla qualità o privi di qualsiasi valore artistico»⁶ o di materiale fragile come il vetro e la ceramica. Per le vesti liturgiche si ricorda l'obbligo di indossare i sacri paramenti, secondo le norme approvate. Il sacerdote celebrante vesta la casula o la pianeta sopra il camice, senza tralasciare la stola. È riprovevole indossare la sola stola sopra il vestito ordinario o l'abito religioso⁷ oppure non utilizzarla sotto la casula o la pianeta. I presbiteri, qualora celebrino la Santa Messa o vi concelebrino, indossino le vesti sacre. Qualora vi assistano indossino, invece, la talare con sopra la cotta. Non è decoroso, infatti, che i presbiteri partecipino ai Divini Misteri alla maniera dei laici.
 5. Si esorta vivamente sia il sacerdote che il popolo alla puntualità circa l'inizio della Santa Messa.
 6. I canti del Proprio della Messa, ossia quello d'ingresso, d'offertorio e di comunione, non si devono prolungare oltre il momento rituale, costringendo il sacerdote ad aspettare il loro termine.
 7. Le monizioni, qualora si ritenesse opportuno il loro utilizzo, devono essere brevissime. Si devono evitare, infatti, quelle che si potrebbero definire «seconde omelie»⁸.
 8. I testi dei canti che appartengono all'Ordinario della Messa, ossia *Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei*, non possono recare un testo diverso da quello del Messale.

² CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 22.

³ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. *Vicesimus quintus annus*, n. 13.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, Istr. *Redemptionis sacramentum*, n. 22. Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E PER IL CULTO DIVINO, Istr., *Inaestimabile donum*, n. 5.

⁵ MISSALE ROMANUM, *Institutio Generalis*, n. 308.

⁶ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. *Redemptionis Sacramentum*, n. 117.

⁷ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. *Redemptionis Sacramentum*, nn. 121-128.

⁸ Cf. MISSALE ROMANUM, *Institutio Generalis*, n. 105b.

DECRETO VESCOVILE CIRCA LA SACRA LITURGIA

9. Papa Francesco ci insegna che l'omelia «deve essere breve ed evitare di sembrare una conferenza o una lezione. Il predicatore può essere capace di tenere vivo l'interesse della gente per un'ora, ma così la sua parola diventa più importante della celebrazione della fede. Se l'omelia si prolunga troppo, danneggia due caratteristiche della celebrazione liturgica: l'armonia tra le sue parti e il suo ritmo»⁹.
10. Non si trascuri, nei giorni feriali, l'omelia. Essa è vivamente raccomandata, in modo particolare, nei tempi forti e nelle feste liturgiche iscritte nel calendario universale e particolare.
11. È necessario rispettare la giusta proporzione fra la Liturgia della Parola e la Liturgia Eucaristica.
12. Durante la processione offertoriale si devono portare all'altare soltanto i doni (pane e vino), le offerte e i doni per i poveri o per la Chiesa¹⁰. È vietato presentare altri oggetti allegorici.
13. È proibito l'utilizzo di pane lievitato, per esempio panini, al posto delle ostie. San Giovanni Paolo II, infatti, così dispone: «Il pane utilizzato nella celebrazione del santo Sacrificio eucaristico deve essere azzimo, esclusivamente di frumento e preparato di recente, in modo che non ci sia alcun rischio di decomposizione»¹¹.
14. Per coloro i quali hanno particolari intolleranze al glutine, si utilizzino solo ostie confezionate secondo le disposizioni date dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti¹² e la Congregazione per la Dottrina della Fede¹³. Si abbia cura di acquistare le ostie per celiaci, così come anche le ostie comuni e il vino per la Santa Messa, da fornitori e ditte autorizzate dall'autorità ecclesiastica.
15. Il fedele ha l'obbligo, salvo reale necessità, di assistere in ginocchio alla Consacrazione. Affinché si possa meglio comprendere il momento in cui i fedeli si devono inginocchiare simultaneamente è buona cosa far uso del campanello.
16. Merita particolare attenzione la diffusa prassi circa la confusione ingenerata durante lo scambio della pace, presa in esame e corretta in modo fermo ed esplicito nel 2014 dalla Congregazione per il Culto Divino. La pace che viene donata è la pace di Cristo, non una pace meramente umana. Proprio per questo motivo, tale gesto deve rimanere sobrio. La Congregazione, a tal proposito, così esorta affinché «nel momento dello scambio della pace si evitino definitivamente alcuni abusi come: l'introduzione di un "canto per la pace", inesistente nel Rito romano; lo spostamento dei fedeli dal loro posto per scambiarsi il segno della pace tra loro; l'allontanamento del sacerdote dall'altare per dare la pace a qualche fedele; in alcune circostanze, come la Solennità di Pasqua e

⁹ FRANCESCO, Esort. ap. *Evangelii gaudium*, n. 138.

¹⁰ Cf. MISSALE ROMANUM, *Institutio Generalis*, n. 73.

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, Istr. *Redemptionis sacramentum*, n. 48. Cf. CODICE DI DIRITTO CANONICO, can. 924 § 2; MISSALE ROMANUM, *Institutio Generalis*, n. 320; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Lettera circolare ai Vescovi sul pane e il vino per l'Eucarestia*, 15 giugno 2017 (consultabile online: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20170615_lettera-su-pane-vino-eucaristia_it.html).

¹² Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Lettera circolare ai Vescovi sul pane e il vino per l'Eucarestia* (15 luglio 2017).

¹³ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali circa l'uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica* (24 luglio 2003).


Car. Jozef Peter Plummer

DECRETO VESCOVILE CIRCA LA SACRA LITURGIA

23. Non si può utilizzare musica registrata o basi musicali. La musica nella liturgia, infatti, deve essere autentica opera dell'uomo, eseguita nello stesso momento celebrativo²³.
24. Lo stesso principio vale anche per le composizioni floreali, le quali devono essere vere. Non siano utilizzati, pertanto, come decoro dei luoghi liturgici piante e fiori finti.
25. Si raccomanda il silenzio assoluto nei luoghi sacri, sia in chiesa che in sacrestia, prima, durante e dopo la celebrazione²⁴.
26. Si va sempre più diffondendo la pratica di portare cani in chiesa. Si raccomanda ai parroci e ai rettori delle chiese di vigilare attentamente, poiché tale pratica non è ammissibile. Possono entrare in chiesa solo cani guida che accompagnano persone non vedenti o in uso alle forze dell'ordine, per particolari e straordinarie necessità.
27. I pastori d'anime abbiano cura di ricordare ai fedeli l'obbligo del precetto festivo, ovvero quello della partecipazione sia alla Santa Messa domenicale²⁵ che a quelle dei giorni indicati dalla Conferenza Episcopale Italiana. Qualora il fedele, per giusta causa, non potesse osservare il precetto festivo, il Parroco può commutare tale obbligo, per il suo bene spirituale, con la partecipazione alla Messa in un giorno feriale oppure con la recita delle preghiere liturgiche o del Santo Rosario nel giorno festivo²⁶.

Livorno, dal Palazzo Vescovile 18 settembre 2019

Il Cancelliere Vescovile
Don Jorge Antonio Splendido


T



IL VESCOVO
+ MONS. SIMONE GIUSTI





²³ Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Precisazioni circa la normativa liturgica*, 1983, n. 13.

²⁴ Cf. MISSALE ROMANUM, *Institutio Generalis*, n. 45.

²⁵ Cf. can. 1247 del CIC.

²⁶ Cf. can. 1245 del CIC.